

Gabriele Racugno

## Le scritture contabili e il bilancio.

### Sommario

1. Nozioni e funzioni. – 2. La struttura del bilancio d'esercizio. – 3. Le clausole generali. – 4. I principi di redazione. – 5. Lo schema dello stato patrimoniale. – 6. Lo schema del conto economico. – 7. I criteri di valutazione. – 8. La nota integrativa. – 9. La struttura del bilancio e i criteri di valutazione secondo i principi contabili internazionali. – 10. La relazione sulla gestione. – 11. La relazione dei sindaci. – 12. L'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto nelle società quotate. – 13. Il procedimento di formazione del bilancio. La pubblicità. – 14. L'utile e le riserve. – 15. I dividendi e gli acconti dividendo. – 16. L'invalidità della delibera di approvazione. L'impugnazione. – 17. Il bilancio in forma abbreviata. – 18. Il bilancio consolidato. – 19. I bilanci straordinari. – 20. I libri sociali.

### 1. Nozioni e funzioni

L'art. 2421 c.c. stabilisce che la società deve tenere i *libri* e le altre *scritture contabili* prescritti nell'art. 2214 c.c., e l'art. 2423 c.c. prescrive che gli amministratori devono redigere il *bilancio di esercizio*.

Le **scritture contabili** possono essere definite come l'insieme ordinato della documentazione scritta inerente l'impresa, comprensiva sia dei singoli documenti che contengono le registrazioni contabili, che delle relative pezze di supporto, quali lettere, telegrammi, e-mail, fatture, contratti e analoghi documenti: nelle scritture contabili, secondo un criterio cronologico (*libro giornale*) e sistematico (*libro mastro*), vanno rilevati, con il *metodo della partita doppia* [che considera le operazioni aziendali sia dal punto di vista delle condizioni *finanziarie* (variazioni di danaro, di crediti, di debiti), che di quelle *economiche* (ricavi, costi)] i fatti di gestione, secondo le norme di un'ordinata contabilità (art. 2219 c.c.), nel rispetto, quindi, oltre che delle regole giuridiche, dei principi predisposti dalla ragioneria e dalle scienze aziendali in genere, nonché dai Principi contabili di cui si dirà in appresso.

Le scritture contabili recepiscono a loro volta i **fatti di gestione**, cioè le operazioni aziendali poste in essere dall'imprenditore nelle imprese individuali, e dagli amministratori nelle imprese collettive, quali una vendita, un acquisto, un incasso, un pagamento; dai fatti di gestione possono derivare variazioni numerarie *positive* (+ danaro, + crediti di funzionamento, – debiti di funzionamento) o *negative* (– danaro, + debiti di funzionamento, – crediti di funzionamento). Le scritture contabili hanno dunque la funzione di rilevare, al momento della loro manifestazione finanziaria, la consistenza quantitativa e monetaria dei fatti di gestione, cioè di far emergere attraverso il susseguirsi dei «numeri» le operazioni poste in essere dall'impresa, che co-

stituiscono la premessa logica della **rilevazione contabile**, intesa come raccolta dei valori e relativa rappresentazione formale.

I fatti di gestione devono essere appositamente documentati mediante i relativi documenti contabili e correttamente quindi rilevati nelle scritture contabili [v., in tal senso, per esempio, l'art. 14, comma 1°, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39]. La rilevazione quantitativa nelle scritture contabili dei fatti di gestione costituisce l'**atto contabile**, e consiste nell'iscrivere nelle scritture contabili i valori dei fatti di gestione con le relative denominazioni. La rilevazione determina così la rappresentazione contabile dei valori mediante scritture sui libri e consente la misurazione degli accadimenti aziendali esprimibili in termini monetari, e quindi la determinazione consuntiva del reddito di esercizio e del capitale di funzionamento dell'impresa.

La rilevazione ha per oggetto la documentazione che accompagna i fatti di gestione in quanto la contabilità non registra fatti materiali, accadimenti fisici, bensì i relativi documenti che li evidenziano. Documenti questi definiti anche *documenti di primo grado*; sotto questo profilo il libro giornale e il libro degli inventari sono considerati *documenti di secondo grado*, ed il bilancio *documento di terzo grado*.

Il momento della rilevazione contabile e di registrazione del fatto di gestione in contabilità è individuabile nell'insorgere della *variazione numeraria*, che normalmente coincide con l'emissione o il ricevimento della fattura o di documento analogo; non, di per sé, il tempo della stipulazione del contratto e neppure la consegna del bene.

Il preordinato processo organico e continuo di rilevazione dà luogo alla **contabilità generale**, intesa come «il sistema di determinazione ed espressione, in linguaggio matematico, dei fatti e delle operazioni aziendali», la cui finalità è rappresentata dalla redazione del bilancio di esercizio, che nella società di persone, a differenza che nelle società di capitali e nelle cooperative (in considerazione del fatto che in queste solo il loro patrimonio risponde verso i creditori sociali), non è soggetto ad un procedimento formale di controllo e di approvazione, né sono previste misure di pubblicità.

Il **bilancio d'esercizio**, (c.d. bilancio ordinario), classificabile fra le scritture contabili, espone ordinatamente e periodicamente, *in sintesi* – poiché riassume i dati rilevati nelle scritture contabili – i valori del reddito (*conto economico*) e del capitale (*stato patrimoniale*); a questi documenti – che considerano la medesima realtà aziendale, rispettivamente, nel suo aspetto dinamico e nel suo aspetto statico – costituiti da prospetti numerici, da redigersi secondo schemi fissi e obbligatori, si aggiunge, come si dirà in appresso, la *nota integrativa*, redatta in forma prevalentemente narrativa con funzione esplicativa dei primi due.

Il collegamento tra il bilancio e le scritture contabili costituisce il passaggio nodale nel sistema della contabilità aziendale, considerato che il bilancio ha la funzione di esporre, appunto in sintesi, i dati contenuti nelle scritture contabili fra le quali lo stesso è annoverato, costituendone la risultanza.

La sequenza dell'itinerario contabile passa dai **fatti di gestione** alle scritture contabili, e quindi al bilancio: il passaggio intermedio fra quest'ultimo e le scritture contabili, procedendo a ritroso, è costituito dalle *scritture di assestamento* propedeutiche alla costruzione del bilancio annuale, consistenti, fra l'altro, nella rilevazione di quei

fatti di gestione che, pur di competenza economica dell'esercizio, in fase di chiusura non risultano ancora iscritti in contabilità per mancanza della correlata documentazione giustificativa: le scritture contabili elaborate nel corso dell'esercizio vengono così «integrate» ai fini della predisposizione del bilancio d'esercizio con queste scritture (dette anche scritture di rettifica o di integrazione dei conti), non potendo figurare nel bilancio «poste» o «voci» che non siano già state rilevate in contabilità.

La rilevazione nelle scritture contabili dei documenti evidenzianti i fatti di gestione viene effettuata nel periodo amministrativo nel quale i fatti si manifestano, nel momento in cui si verifica la *variazione numeraria* e nella misura di questa (c.d. criterio della manifestazione numeraria), senza attendere la correlata entrata o uscita monetaria, il cui verificarsi – intesa come entrata o uscita di tesoreria – è di per sé non significativa, essendo il bilancio nel nostro ordinamento, impostato secondo il *criterio di competenza* e non di cassa: art. 2423 *bis*, n. 3, c.c. La *ratio* del principio di competenza è quella di far emergere i risultati economici nell'esercizio in cui si sono realizzati i relativi proventi ed oneri, indipendentemente dal verificarsi della manifestazione monetaria.

Deve aggiungersi che, se da un lato la contabilità rispecchia le operazioni di impresa, va tenuto presente che la rilevazione contabile non è soltanto un atto formale, non si riduce ad una mera fotografia degli atti di gestione. L'atto contabile implica un giudizio, una valutazione, l'assunzione di decisioni: in altri termini una *scelta*, naturalmente nei limiti della ragionevolezza e delle regole. La gestione dell'impresa presuppone la conoscenza e le scelte che hanno presieduto la rilevazione contabile: gestione e contabilità appartengono entrambe all'organizzazione dell'impresa.

Il *successivo controllo* sulla regolare tenuta delle scritture contabili ha la funzione di verificare che nelle scritture sia stata correttamente effettuata la «trascrizione» dei documenti evidenzianti i fatti di gestione, a cui fa seguito la verifica della corretta sintesi nel bilancio di esercizio delle risultanze delle scritture.

La **funzione primaria del bilancio** è quella di offrire informazioni ai soci, ai creditori e ai terzi in genere, secondo una valutazione prudente (art. 2423 *bis*, comma 1°, n. 1), della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio (art. 2423, comma 2°, c.c.), nonché di agevolare – specie con la recente scelta del legislatore italiano (d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38) di utilizzare, seppure con limitati adattamenti, nella redazione del bilancio di esercizio i principi contabili internazionali IAS/IFRS – la stima del valore e della redditività delle partecipazioni da parte degli investitori, attivi sui mercati finanziari, nel capitale di rischio.

Inoltre. Attraverso il raggruppamento e la rielaborazione secondo opportuni criteri delle poste di bilancio si rendono omogenei i valori esposti, agevolando il confronto, ed è possibile sia procedere ad una corretta *analisi di bilancio*, sia alla determinazione degli *indici di bilancio* (fra cui il ROE, *Return on Equity*, cioè il rapporto fra l'utile netto e i mezzi propri), e pervenire ad un'interpretazione dei risultati della gestione.

## 2. La struttura del bilancio d'esercizio

Gli artt. 2424 e 2425 c.c. stabiliscono lo schema, rispettivamente, dello stato patrimoniale e del conto economico, che presuppone a sua volta la disciplina della struttura (art. 2423 *ter*) di questi due documenti contabili.

La struttura ha la funzione di facilitare una «visione d'insieme» dei prospetti contabili che costituiscono il bilancio, secondo il c.d. *Principio di topicità*, cioè del luogo dove la norma prevede che la notizia sia rinvenuta.

Queste le regole che disciplinano la struttura:

### a) *Inderogabilità delle poste* (art. 2423 *ter*, comma 1°, c.c.).

La norma stabilisce che nello stato patrimoniale e nel conto economico «devono» essere iscritte le voci previste negli artt. 2424 e 2425, «separatamente» e «nell'ordine indicato»: non è quindi consentito adottare un *ordine di sequenza* delle poste diverso da quello scelto dal legislatore.

Le voci precedute dalla lettera dell'alfabeto (*classi*) o da numeri romani (*sottoclassi*) costituiscono la struttura fissa del bilancio, né sono consentite pertanto modifiche o raggruppamenti.

### b) *Suddivisioni-raggruppamenti* (art. 2423 *ter*, comma 2°, c.c.).

All'essenzialità delle classi e delle sottoclassi si contrappone una certa flessibilità delle voci precedute da numeri arabi, che possono essere ulteriormente *suddivise*, senza peraltro eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente. Queste voci possono subire anche un trattamento inverso mediante *raggruppamenti*, ma solo in presenza di presupposti estremamente limitativi: (i) quando il raggruppamento, a causa dell'importo delle singole voci, è irrilevante al fine di una informazione chiara, veritiera e corretta; (ii) oppure quando il raggruppamento favorisce la chiarezza del bilancio, ma in questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

### c) *Aggiunta di voci* (art. 2423 *ter*, comma 3°, c.c.).

Alle voci elencate negli schemi legali (*infra*, §§ 5-6) «devono essere aggiunte altre voci» qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c. L'obbligo di aggiungere nuove voci non è limitato alle «voci precedute da numeri arabi», ma si estende anche alle classi contrassegnate da lettere dell'alfabeto.

In ogni caso la giurisprudenza ritiene che non sia consentito esporre informazioni aggiuntive che possano fuorviare in ordine alle informazioni fondamentali che il bilancio deve esporre, considerata la funzione di sintesi di questo documento.

### d) *Adattamento delle voci* (art. 2423 *ter*, comma 4°, c.c.).

Ulteriore regola concernente in generale la struttura dei due documenti contabili formanti il bilancio è quello che impone di *adattare* le voci precedute da numeri arabi

quando lo esiga la natura dell'attività esercitata.

e) *Voce corrispondente dell'esercizio precedente (art. 2423-ter, comma 5°, c.c.).*

La comparazione tra il bilancio dell'esercizio e quello – della medesima società – dell'esercizio precedente viene inoltre agevolata dall'obbligo di indicare, per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico, «l'importo» (la cifra iscritta in bilancio) della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Il lettore del bilancio è quindi posto in grado di constatare immediatamente, sulla base di un unico documento, se, per esempio, l'indebitamento bancario si è incrementato o ridotto rispetto all'esercizio precedente, se il magazzino è maggiore o minore, etc.

La norma soggiunge che «se le voci non sono comparabili», quelle dell'esercizio precedente devono essere «adattate», cioè rielaborate, raggruppate o suddivise in modo che si abbia una piena corrispondenza tra la voce iscritta nel bilancio dell'esercizio e quella a cui si riferisce la «cifra di comparazione» dell'esercizio precedente.

L'obbligo di iscrizione – separatamente e nell'ordine indicato – ha per oggetto le voci alle quali corrisponda, nel patrimonio della società (stato patrimoniale) o nella gestione della stessa (conto economico), una cifra iscrivibile in bilancio: se un tipo di attività o di passività non esiste (per es. «concessioni, licenze, marchi e diritti simili», o «debiti verso imprese controllate»), o se un concreto ricavo o provento o un costo od onere imputabile all'esercizio non esiste (per es., «incrementi di immobilizzazioni per lavori interni», o «costi per godimento di beni di terzi»), non vi è ovviamente alcun obbligo di iscrivere nel bilancio la voce con *cifra zero*, salvo che la voce esistesse nel bilancio dell'esercizio precedente (nel qual caso la sua indicazione in bilancio è necessaria per il confronto voluto dal comma 5° dell'art. 2423 *ter* c.c.).

f) *Divieto di compensazione di partite.*

L'ultimo comma dell'art. 2423 *ter* c.c. detta il *divieto di compensazione di partite*, che peraltro non esclude che anche ai crediti delle società per azioni si applichi l'istituto della compensazione (volontaria o legale) fra crediti e debiti *reciproci*: se la società ha un credito di 100 verso il cliente X ed ha un debito di 30 verso lo stesso cliente, quando questi crediti si compenseranno tra loro (alla scadenza, o per patto) residuerà solo un credito di 70, e solo questo dovrà a quel punto iscriversi in bilancio; *idem*, compensazione tra rimanenze iniziali e finali.

### 3. *Le clausole generali*

Chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta costituiscono l'architrave della redazione del bilancio, tradizionalmente denominate *clausole generali*. L'art. 2423, comma 2°, c.c., afferma che «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico» al giorno della chiusura dell'esercizio.

a) *Chiarezza.*

Intesa come sinonimo di «evidenza» (art. 2217, comma 2°, c.c.). Il principio non è sempre realizzato dalla pura e semplice osservanza degli artt. 2424, 2425 e 2427 c.c., con conseguente necessità, occorrendo, di andare al di là dell'analiticità minima richiesta da queste norme, come sancito dall'art. 2423, comma 3°, c.c. La regola della chiarezza vale anche, e forse soprattutto, per la nota integrativa e per la relazione sulla gestione (*infra*, §§ 8-10), che, non rette da schemi rigidi, presuppongono l'esigenza di una formulazione ordinata, facilmente intelligibile, inequivoca ed esauriente. Sempre ai fini della chiarezza, anche per la comparabilità dei bilanci, è prevista la regola che il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro (art. 2423, comma 5°, c.c.).

b) *Verità.*

La verità è in primo luogo il rispetto dei criteri legali di valutazione indicati dal legislatore.

Escluso che la formula «rappresentazione veritiera» implichi negazione o inconsapevolezza dell'ineliminabile soggettività delle valutazioni, va ribadito che la clausola impone ai redattori del bilancio il dovere di formulare, in atteggiamento il più possibile neutrale ed oggettivo, le ipotesi sull'utilizzo futuro dei beni, di indagare con scrupolo e diligenza sui dati di mercato rilevanti (per es., «presumibile realizzo»: art. 2426, n. 8, c.c.), di accertare con possibile esattezza i componenti che confluiscono nella determinazione del costo, e di rappresentare poi fedelmente i risultati a cui sono pervenuti in ordine a quelle ipotesi ed a quei dati.

c) *Correttezza.*

La correttezza rileva soprattutto nella nota integrativa ove è necessario che la comunicazione dei dati – soprattutto là dove si richiedono comunicazioni discorsive, spiegazioni e motivazioni – avvenga in modo non deviante. La correttezza costituisce un'esplicazione del *principio di buona fede* in senso giuridico, e si riconnette, completandolo, al principio di chiarezza. La «relatività» della «rappresentazione veritiera e corretta», propria del bilancio d'esercizio – dipendente dalla diversa sensibilità economica e dalla diversa capacità prognostica dei redattori – trova il proprio limite nel dovere di diligente, accurata e neutrale ricerca del valore più coerente al fine del bilancio ed ai criteri legalmente imposti: sì che quando *oggettivamente* si esca dai limiti del «coerente» con quel fine e con quei criteri, non si avrà più una rappresentazione «veritiera», quale che sia al riguardo il convincimento soggettivo del redattore del bilancio. Il bilancio può considerarsi economicamente corretto quando sono veri i valori certi, corretti quelli stimati e congrui quelli congetturati.

Il ruolo sovraordinato delle clausole generali trova ulteriore esplicazione nelle regole contenute, rispettivamente, nel 3° e 4° comma dell'art. 2423 c.c., secondo cui:

- è obbligatorio fornire informazioni ulteriori necessarie, se quelle richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- le specifiche disposizioni di legge non devono essere applicate se, in casi ecce-

zionali, la loro applicazione è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta; la nota integrativa deve indicare le deroghe e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

#### 4. I principi di redazione

Alle clausole generali si affiancano i c.d. *principi di redazione* del bilancio (art. 2423 bis c.c.) con funzione rafforzativa delle prime.

a) *Continuità della gestione* (going concern).

Espressione, questa, che può tradursi in italiano come *impresa avviata*, vale a dire un'impresa in funzionamento, che si contrappone ad una valutazione delle voci di bilancio in funzione liquidatoria. Se vi sono incertezze in proposito devono essere evidenziate; competente all'accertamento è soprattutto l'organo di controllo. Il principio non si applica, oltre che nell'ipotesi di liquidazione, in caso di fusione, scissione, conferimento, cessione, vale a dire ai bilanci straordinari redatti in questi casi (*infra*, § 19) in cui non si tratta più di determinare con criteri prudenziali un utile da distribuire ma di raggiungere scopi diversi.

b) *Funzione economica delle attività e passività* (substance over form).

Principio inteso a superare gli aspetti formali degli elementi da contabilizzare con prevalenza della sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica rivestita.

c) *Prudenza*.

La dottrina italiana ha una concezione «sacra» di questo principio. La valutazione delle voci di bilancio deve essere fatta *secondo prudenza*, quindi fondata sul costo storico (o del valore di realizzo se inferiore al primo). Ma il principio della prudenza non può essere il pretesto per la creazione di *riserve occulte* mediante sottovalutazioni di attività o sopravvalutazioni di passività. I principi contabili internazionali, come si dirà (*infra*, § 9), danno poi attuazione al principio di prudenza in modo non sempre coincidente, con sostituzione del *fair value* al principio del costo storico.

d) *Divieto di indicare utili non realizzati*.

Il *dies ad quem* è costituito dalla data di chiusura dell'esercizio.

e) *Obbligo di tener conto di tutti i rischi e le perdite*.

Il *dies ad quem* è costituito dalla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio. Quindi anche i rischi e le perdite non definitivamente realizzati: asimmetria tra d) ed e).

f) *Competenza*.

Nella redazione del bilancio si deve tener conto dei proventi e degli oneri di *competenza dell'esercizio* (vale a dire, quelli di cui si è verificata la causa durante l'esercizio) indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento, nonché dei

rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso ma prima della redazione del bilancio (art. 2423 *bis*, comma 1°, n. 4, c.c.). Il bilancio di esercizio è cioè un bilancio di *competenza* e non di *cassa*. Quindi: i ricavi si considerano realizzati quando il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato e lo scambio è già avvenuto, cioè si è verificato il passaggio di proprietà, vale a dire sono fatturabili.

g) *Valutazione separata degli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci di bilancio.*

La regola è dettata in applicazione della clausola generale di chiarezza.

h) *Continuità di applicazione dei criteri di valutazione (Consistency principle).*

Al fine di comparazione con il precedente esercizio (capire se l'impresa progredisce o regredisce), i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro, se non in casi eccezionali e con l'obbligo degli amministratori di motivare la deroga nella nota integrativa e di illustrarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico (art. 2423 *bis*, comma 2°, c.c.).

## 5. Lo schema dello stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale, che rappresenta la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio aziendale risultante alla chiusura dell'esercizio, deve essere redatto in conformità del seguente schema (art. 2424 c.c.):

<p><b>Attivo:</b></p> <p>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.</p> <p>B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:</p> <p>I – <i>Immobilizzazioni immateriali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) costi di impianto e di ampliamento;</li> <li>2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità;</li> <li>3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;</li> <li>4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;</li> <li>5) avviamento;</li> <li>6) immobilizzazioni in corso e acconti;</li> <li>7) altre.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>II – <i>Immobilizzazioni materiali:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terreni e fabbricati;</li> <li>2) impianti e macchinario;</li> <li>3) attrezzature industriali e commerciali;</li> <li>4) altri beni;</li> </ol>	<p><b>Passivo:</b></p> <p>A) Patrimonio netto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I – <i>Capitale.</i></li> <li>II – <i>Riserva da soprapprezzo delle azioni.</i></li> <li>III – <i>Riserve di rivalutazione.</i></li> <li>IV – <i>Riserva legale.</i></li> <li>V – <i>Riserve statutarie.</i></li> <li>VI – <i>Riserva per azioni proprie in portafoglio.</i></li> <li>VII – <i>Altre riserve, distintamente indicate.</i></li> <li>VIII – <i>Utili (perdite) portati a nuovo.</i></li> <li>IX – <i>Utile (perdita) dell'esercizio.</i></li> </ol> <p>Totale.</p> <p>B) Fondi per rischi ed oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;</li> <li>2) per imposte, anche differite;</li> <li>3) altri.</li> </ol> <p>Totale.</p> <p>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.</p> <p>D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna</p>
--	--



<p>5) immobilizzazioni in corso e acconti. Totale.</p> <p>III – <i>Immobilizzazioni finanziarie</i>, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</p> <p>1) partecipazioni in:</p> <p>a) imprese controllate;</p> <p>b) imprese collegate;</p> <p>c) imprese controllanti;</p> <p>d) altre imprese;</p> <p>2) crediti:</p> <p>a) verso imprese controllate;</p> <p>b) verso imprese collegate;</p> <p>c) verso controllanti;</p> <p>d) verso altri;</p> <p>3) altri titoli;</p> <p>4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.</p> <p>Totale.</p> <p>Totale immobilizzazioni (B);</p> <p>C) Attivo circolante:</p> <p>I– <i>Rimanenze</i>:</p> <p>1) materie prime, sussidiarie e di consumo;</p> <p>2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;</p> <p>3) lavori in corso su ordinazione;</p> <p>4) prodotti finiti e merci;</p> <p>5) acconti.</p> <p>Totale</p> <p>II– <i>Crediti</i>, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) verso clienti;</p> <p>2) verso imprese controllate;</p> <p>3) verso imprese collegate;</p> <p>4) verso controllanti;</p> <p>4-bis) crediti tributari;</p> <p>4-ter) imposte anticipate;</p> <p>5) verso altri.</p> <p>Totale</p> <p>III– <i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>:</p> <p>1) partecipazioni in imprese controllate;</p> <p>2) partecipazioni in imprese collegate;</p> <p>3) partecipazioni in imprese controllanti;</p> <p>4) altre partecipazioni;</p> <p>5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;</p> <p>6) altri titoli.</p> <p>Totale.</p> <p>IV– <i>Disponibilità liquide</i>:</p> <p>1) depositi bancari e postali;</p> <p>2) assegni;</p> <p>3) danaro e valori in cassa.</p> <p>Totale.</p>	<p>voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</p> <p>1) obbligazioni;</p> <p>2) obbligazioni convertibili;</p> <p>3) debiti verso soci per finanziamenti;</p> <p>4) debiti verso banche;</p> <p>5) debiti verso altri finanziatori;</p> <p>6) acconti;</p> <p>7) debiti verso fornitori;</p> <p>8) debiti rappresentati da titoli di credito;</p> <p>9) debiti verso imprese controllate;</p> <p>10) debiti verso imprese collegate;</p> <p>11) debiti verso controllanti;</p> <p>12) debiti tributari;</p> <p>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;</p> <p>14) altri debiti.</p> <p>Totale.</p> <p>E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.</p>
--	--

Totale attivo circolante (C). D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	
--	--

Questo prospetto evidenzia come lo stato patrimoniale debba essere redatto a colonne contrapposte. Da un lato, a sinistra, i valori attivi, dall'altro, a destra, i valori passivi, con la fondamentale distinzione tra c.d. *passivo ideale* (patrimonio netto) e *passivo reale*, costituito dalle effettive passività, di guisa che le svalutazioni di elementi dell'attivo devono essere effettuate direttamente (a differenza di quanto previsto in passato) nelle poste dell'attivo in cui quegli elementi sono inseriti (non sono cioè previste nella colonna del passivo poste per fondi di ammortamento), con eliminazione cioè delle poste passive rettificative dei valori attivi.

Il **patrimonio netto** rappresenta la differenza positiva (*surplus*) fra attività e passività, vale a dire quei valori, costituiti dal capitale sociale, le riserve e gli utili non distribuiti degli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio – che esprimono la consistenza dei *mezzi propri* indistintamente investiti nell'impresa e che residuano dopo che siano stati soddisfatti i diritti dei terzi creditori della società – derivanti, in primo luogo, dai conferimenti dei soci sia in sede di costituzione della società che in dipendenza di successivi aumenti del capitale sociale (che la dottrina tedesca chiama *den Puffer*, cioè il cuscinetto, del capitale proprio), quindi, integrati dagli utili accantonati (autofinanziamento) nel corso dell'attività, o, viceversa, diminuiti dalle perdite pregresse e da quelle maturate nell'esercizio. Il patrimonio netto di chiusura di un dato esercizio costituisce il patrimonio netto di apertura dell'esercizio seguente, destinato ad essere incrementato dagli utili o decrementato dalle perdite del periodo.

Per quanto concerne le voci dell'attivo assume fondamentale rilievo la distinzione tra le *immobilizzazioni* (B) e l'*attivo circolante* (C). Le prime sono costituite da elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati *durevolmente* (art. 2424 *bis*, comma 1°, c.c.); il secondo, esposto secondo il criterio della liquidità crescente, consente, attraverso la contrapposizione ai debiti indicati nel passivo dello stato patrimoniale (e rappresentati in base al criterio della *natura del rapporto* da cui il debito deriva), di rilevare la *situazione finanziaria* della società, intesa come capacità dell'impresa di disporre di liquidità e mezzi equivalenti (quali, in particolare, prodotti finiti e merci, e crediti verso clienti) per far fronte alle passività.

In sintesi, dal confronto fra le voci dell'attivo e quelle del passivo dello stato patrimoniale, emerge sia la consistenza patrimoniale dell'impresa come pure il suo equilibrio (o disequilibrio) finanziario.

Il quadro informativo che il legislatore ha assegnato allo stato patrimoniale ha ricevuto nel tempo una progressiva puntualizzazione, attualmente contenuta nell'art. 2424 *bis* c.c., rubricato appunto «Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale», che statuiscono:

- gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente, come già si è detto, devono essere iscritti tra le immobilizzazioni;
- le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal comma 3° dell'art. 2359 c.c. si presumono immobilizzazioni;

– gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza (e costituiscono potenzialmente le voci attraverso le quali i redattori del bilancio possono maggiormente manipolare il reddito d'esercizio, considerata l'ampia discrezionalità nel definire le poste in questione);

– nella voce: «trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato» deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 c.c.;

– le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore;

– nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

– nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi;

– possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali vari in ragione del tempo.

Il penultimo comma dell'art. 2424 c.c. disciplina, infine, i *conti d'ordine*, e prescrive che in calce allo stato patrimoniale – come si suol dire *sotto la linea*, in quanto non incidenti sul risultato dell'esercizio – devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distinguendosi fra fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente, per ciascun tipo, le garanzie prestate a favore di imprese controllate e collegate, nonché di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime. In chiusura la norma dispone che devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine.

## 6. Lo schema del conto economico

Il conto economico – che, costituisce il prospetto aziendale più significativo e rappresenta, come è stato scritto, «una schematica rielaborazione riassuntiva del libro giornale», indica i fatti e i movimenti economici di competenza dell'esercizio e ne espone il risultato (un *utile*, se i ricavi superano i costi, o una *perdita*, se i costi superano i ricavi) – deve essere redatto in conformità al seguente schema (art. 2425 c.c.):

A) *Valore della produzione:*

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

Totale.

Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;  
 7) per servizi;  
 8) per godimento di beni di terzi;  
 9) per il personale:  
 a) salari e stipendi;  
 b) oneri sociali;  
 c) trattamento di fine rapporto;  
 d) trattamento di quiescenza e simili;  
 e) altri costi;  
 10) ammortamenti e svalutazioni:  
 a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;  
 b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;  
 c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;  
 d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;  
 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;  
 12) accantonamenti per rischi;  
 13) altri accantonamenti;  
 14) oneri diversi di gestione.  
 Totale.  
 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  
 C) *Proventi e oneri finanziari*:  
 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate;  
 16) altri proventi finanziari:  
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;  
 c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  
 d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;  
 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;  
 17-bis) utili e perdite su cambi.  
 Totale (15+16+17+ - 17-bis).  
 D)  *Rettifiche di valore di attività finanziarie*:  
 18) rivalutazioni:  
 a) di partecipazioni;  
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  
 c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;  
 19) svalutazioni:  
 a) di partecipazioni;  
 b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;  
 c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.  
 Totale delle rettifiche (18 - 19).  
 E) *Proventi e oneri straordinari*:  
 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);  
 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili a n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.  
 Totale delle partite straordinarie (20 - 21).  
 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + D + - E);  
 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;  
 23) utile (perdite) dell'esercizio.

Lo schema previsto dalla legge presenta una *classificazione per natura* ed è finalizzato a determinare il valore e i costi della produzione; si presenta in *forma scalare* e consente quindi la conoscenza dei *risultati intermedi*: principio della distinzione tra

i segmenti di reddito.

La determinazione dei costi e dei ricavi da iscrivere nelle singole voci deve essere compiuta in base ai principi di *competenza*. Cioè i ricavi da iscrivere in conto economico non coincidono con gli incassi, ed i costi non coincidono con gli esborsi.

La *gestione ordinaria* (A-B) viene tenuta separata dalla *gestione finanziaria* (C), onde consentire al lettore del bilancio di comprendere se il risultato – in ipotesi, positivo – dell'esercizio è frutto del favorevole andamento (e della buona realizzazione) dell'attività ordinaria o, invece, discende da operazioni finanziarie. Separati dai proventi ed oneri finanziari vanno iscritte le rettifiche di valore delle *attività finanziarie* (D): rivalutazioni e svalutazioni.

Esaurito anche il segmento della produzione del reddito da attività finanziarie, devono essere esposti distintamente i *proventi* e gli *oneri straordinari* (E).

**In chiusura il conto economico indica l'utile o la perdita dell'esercizio (n. 23 dello schema), che va a determinare l'aumento o la riduzione del patrimonio netto rispetto a quello del precedente esercizio.**

Il reddito netto dell'esercizio evidenzia di quanto è aumentato il valore del patrimonio netto a seguito di una gestione economica, mentre, per contro, la perdita di esercizio evidenzia di quanto il patrimonio netto dell'impresa sia diminuito a seguito di una gestione non economica.

Il divieto di compensi di partite si applica nei limiti in cui la struttura di conto prescelta dal legislatore non richieda essa stessa delle compensazioni. L'iscrizione in conto economico di «saldi» tra costi e ricavi è necessariamente richiesta dalla struttura del conto con riguardo alle immobilizzazioni, di cui il conto economico non registra i costi di acquisto e i ricavi di dismissione, bensì solo le plusvalenze o le minusvalenze da alienazione, cioè appunto il risultato di una compensazione tra il costo passato (ridotto dagli ammortamenti e da eventuali altre svalutazioni) ed il ricavo attuale. Ed il fenomeno è altrettanto evidente in relazione alle voci di variazioni delle rimanenze, nelle quali viene iscritto il saldo tra rimanenze iniziali e rimanenze finali dell'esercizio.

L'art. 2425 *bis* c.c. detta i criteri di iscrizione dei ricavi, proventi, costi e oneri:

– i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi;

– i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta;

– i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza dell'esercizio;

– le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.

## 7. I criteri di valutazione

Il criterio base accolto per la valutazione dei cespiti patrimoniali è quello del **costo storico**, cioè del costo di acquisto o di produzione del bene. I *valori contabili*, rilevati dalle scritture, non possono quindi, se non *in casi eccezionali* (art. 2423, comma 4°, c.c.), essere modificati o adeguati ai *valori correnti*, ancorché questi siano obiettivamente più consoni alla situazione di mercato al momento di redazione del bilancio.

L'art. 2426 c.c. individua così in dettaglio i criteri di valutazione:

1. immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie: costo storico, dedotti, per le prime due, gli ammortamenti (art. 2426, nn. 1, 2, c.c.);
2. immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate: possono essere valutate, anziché secondo il costo storico, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio della società partecipata: c.d. metodo del *patrimonio netto* (art. 2426, n. 4, c.c.);
3. costi pluriennali, cioè di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale: possono essere iscritti nell'attivo, con il consenso del collegio sindacale (ove esistente), secondo le peculiari regole di cui all'art. 2426, n. 5, c.c., e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
4. avviamento: iscrivibile nell'attivo, sempre con il consenso del collegio sindacale (ove esistente) solo se acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto, decurtato dall'ammortamento come stabilito dall'art. 2426, n. 6, c.c.;
5. disaggio sui prestiti: deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito;
6. crediti: da valutarsi secondo il valore presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.);
7. le attività e passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo (art. 2426, n. 8 *bis*, c.c.);
8. rimanenze, cioè materie prime e merci, titoli e partecipazioni che non costituiscano immobilizzazioni: al minor prezzo fra quello di costo e quello corrente (art. 2426, n. 9, c.c.);
9. rimanenze di materie prime e di merci costituenti *beni fungibili*: il costo può essere calcolato con i seguenti metodi: a) media ponderata; b) «primo entrato, primo uscito», cosiddetto «metodo fifo» (*first in-first out*), che ipotizza l'utilizzo dei beni nell'ordine di acquisto, cioè che i beni restanti siano tutti i più recenti, perché il primo che è entrato è anche il primo che è uscito dal magazzino; c) «ultimo entrato, primo uscito», cosiddetto «metodo lifo» (*last in-first out*), basato sul presupposto che

i beni acquistati per ultimi siano i primi ad essere utilizzati, di guisa che il magazzino è tendenzialmente costituito da beni di più vecchia acquisizione (art. 2426, n. 10, c.c.);

10. lavori in corso su ordinazione: possono essere iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza (art. 2426, n. 11, c.c.);

11. le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione (art. 2426, n. 12, c.c.).

In sintesi può osservarsi come i valori iscritti in bilancio discendano per lo più da *stime* (da esporsi secondo le regole dettate dal legislatore e quelle della contabilità), essendo ben pochi quelli *certi* (quali, i depositi bancari).

## 8. La nota integrativa

I valori numerici indicati nello stato patrimoniale e nel conto economico trovano esplicitazione, integrazione, motivazione e dettaglio di informazioni, anche quantitative e descrittive, attraverso la **nota integrativa**, che, redatta in forma prevalentemente narrativa e illustrativa, costituisce, quale parte integrante, il terzo documento da cui è composto il bilancio d'esercizio, con la funzione di migliorarne la capacità informativa, consentendo la comprensione di operazioni altrimenti difficilmente intelligibili. La disciplina è dettata dall'art. 2427 c.c., che ne prevede il contenuto obbligatorio. Vale a dire, in sintesi:

1. indicazioni riguardanti i **criteri di valutazione**. Le informazioni richieste consistono in una sintetica ma chiara e non equivoca illustrazione dei criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore (ammortamenti e svalutazioni) e nella conversione dei valori sorti in moneta estera;

2. indicazione dei **movimenti nelle voci del patrimonio**. Devono essere esposti i movimenti intervenuti nelle *immobilizzazioni* (materiali, immateriali e finanziarie) partendo dalla consistenza iniziale per giungere alla consistenza di fine esercizio. È fatto obbligo, altresì, di evidenziare le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, esplicitando in particolare la *formazione e gli utilizzi* che riguardano il *patrimonio netto*, i *fondi per rischi e oneri* e il *TFR*. Devono altresì essere indicate la misura e le ragioni delle riduzioni di valore che sono state applicate alle *immobilizzazioni materiali e immateriali di durata indeterminata*, facendo riferimento alla loro futura utilità e, se determinabile, al loro valore di mercato;

3. indicazione della **composizione e dettaglio di talune voci**. Va indicata la composizione di alcune voci dell'attivo e del passivo patrimoniale, quali: i *costi di im-*

*piano e di ampliamento e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità; le partecipazioni in imprese collegate e controllate; i crediti e i debiti di durata superiore a cinque anni e i debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali; i ratei e i risconti (attivi e passivi); gli altri fondi e le altre riserve.* Relativamente alle voci del *conto economico*, devono essere esposti: se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite per categorie di attività e per aree geografiche; la suddivisione degli interessi e altri oneri finanziari, indicati alla voce C17, relativi a prestiti obbligazionari, verso le banche e altri; la composizione della voce *proventi e oneri straordinari*, quando il loro ammontare sia apprezzabile; l'ammontare degli oneri finanziari patrimonializzati; l'ammontare dei proventi da partecipazioni diversi dai dividendi; gli eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi delle valute estere verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio. La nota integrativa deve anche includere:

- l'indicazione analitica delle voci di **patrimonio netto**, specificandone in appositi prospetti l'origine, le possibilità di utilizzazione o di distribuzione, nonché le utilizzazioni avvenute nei precedenti esercizi;
- un **prospetto delle differenze fiscali**, che determinano la rilevazione di imposte differite e anticipate;

4. indicazioni e **informazioni diverse**. Riguardano gli impegni assunti non risultanti dallo stato patrimoniale, il numero medio dei dipendenti, i compensi degli amministratori e dei sindaci, le varie categorie di azioni, di obbligazioni e di altri titoli emessi dalla società, i finanziamenti effettuati dai soci, i dati relativi ai patrimoni destinati, le operazioni di locazione finanziaria, che comportano traslazioni di rischi e benefici.

Da ultimo il d.lgs. 3 novembre 2008, n. 173, in recepimento della direttiva 2006/46/CE, ha introdotto l'obbligo di riportare in nota integrativa ogni informazione relativa a:

- le operazioni realizzate con **parti correlate** (v. § , sez. , cap. , parte ), precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato (art. 2427, n. 22 bis, c.c.);
- la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (c.d. **accordi fuori bilancio**), con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (art. 2427, n. 22 ter, c.c.).

Con il d.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394, è stata integrata la disciplina della nota integrativa con l'inserimento nel codice civile dell'art. 2427 bis, rubricato *Informazioni relative al valore equo «fair value» degli strumenti finanziari* (per una definizione dei quali si rinvia al § , sez. , cap. , parte , di questo *Manuale*). L'art. 2427 bis c.c. stabilisce che nella nota integrativa debbano essere indicati: 1. per ciascuna categoria di *strumenti finanziari* derivati: a) il loro *fair value*; b) informazioni sulla loro entità e



la loro natura.

Come si dirà più innanzi (nel successivo § 10 di questo capitolo), il criterio del *fair value*, spesso tradotto in italiano con valore equo, viene definito dai principi contabili internazionali come «l'importo per il quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività potrebbe essere estinta, fra parti informate e consapevoli, in una transazione volontaria». Il *fair value*, di regola, è quindi determinato con riferimento al **valore di mercato**.

Tutte le società – fatta eccezione per quelle di piccole dimensioni che si avvalgono della redazione del bilancio in forma abbreviata (*infra*, § 17) – pur se non applicano, né obbligatoriamente né volontariamente i principi contabili internazionali, devono calcolare comunque per ciascuna categoria di strumenti finanziari il *fair value* e fornire indicazioni sui rischi finanziari.

Le notizie che le imprese sono obbligate a fornire, stabilisce l'art. 2427 *bis*, al n. 2, riguardano anche le *immobilizzazioni finanziarie* (fatta eccezione per le partecipazioni in società controllate e collegate come definite dall'art. 2359 c.c. e per le partecipazioni in *joint venture*), con esplicitazione sia del *valore contabile* che del *fair value*, e le ragioni della differenza.

La sostituzione del criterio del costo storico, non sempre idoneo a individuare l'effettivo valore dell'articolata gamma di strumenti finanziari, con il *fair value*, ha la funzione di avvicinare maggiormente i *valori contabili* delle attività e delle passività ai *valori di mercato*, al fine di consentire agli investitori di disporre, nelle scelte di investimento o di disinvestimento, di informazioni sempre più precise sull'effettivo valore economico dell'impresa, per i rischi finanziari ed economici connessi all'attività svolta.

### 9. La struttura del bilancio e i criteri di valutazione secondo i principi contabili internazionali

Il d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, in attuazione dell'art. 25 della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (c.d. legge comunitaria 2003), preceduto dal regolamento Ce n. 1606/2002, denominato anche «regolamento IAS», ha definito l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione nel nostro ordinamento dei *Principi contabili internazionali IAS/IFRS*, di marcata origine anglosassone, omologati dall'Unione Europea, elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*). Questi principi costituiscono **regole obbligatorie**, fra l'altro, per il bilancio di esercizio delle società quotate e delle società a capitale diffuso (art. 2325 *bis*, comma 1°, c.c.), a differenza dei *Principi contabili nazionali* (attualmente elaborati dall'OIC-Organismo Italiano di Contabilità), che assolvono, senza vincolo di obbligatorietà, una funzione integrativa e interpretativa delle norme di legge, intesi come buone regole della ragioneria sulla tenuta in genere della contabilità (art. 2219 c.c.) ed in particolare sulla formazione del bilancio d'esercizio.

Per le società non quotate e per le società diverse da quelle che possono redigere

il bilancio in forma abbreviata, la redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali costituisce una *regola facoltativa* (art. 4, comma 6°, d.lgs. n. 38/2005).

Coesistono così nell'ordinamento interno due discipline dei conti annuali, l'una dettata dai principi IAS/IFRS recepiti mediante regolamento comunitario, l'altra contenuta negli artt. 2423 ss. c.c.

Differenti sono gli obiettivi del bilancio d'esercizio redatto secondo le regole del codice civile rispetto a quelle previste dai principi contabili internazionali:

– quelle mirano, in primo luogo, a proteggere gli interessi dei creditori ed in subordine gli interessi dei soci attuali, con applicazione di *criteri prudenziali* che si accordano con la determinazione del reddito distribuibile più che del reddito prodotto, senza tener conto della variabilità del potere d'acquisto della moneta, non essendo ammesse rettifiche in periodi di inflazione;

– queste, caratterizzate dalla perdita di rilievo del principio di prudenza dalle regole volte ad evitare la rilevazione di utili non realizzati, svolgono prevalentemente un ruolo informativo – vitale per le imprese che reperiscono il capitale di rischio nei mercati finanziari – fornendo soprattutto agli investitori (soci attuali e soci potenziali) le migliori informazioni possibili per consentire loro di adottare le proprie decisioni di investimento (acquisto, mantenimento o vendita delle loro partecipazioni), sì da poter prevedere i *flussi di cassa futuri* che scaturiranno dalle attività e passività iscritte in bilancio.

Per quanto concerne gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, il bilancio secondo i principi contabili internazionali non contiene un elenco rigido di voci e sottovoci, e prevede solo un numero minimo di voci, largamente inferiore a quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.

In particolare:

– le attività (e passività) devono essere classificate come «correnti» (a breve termine) o «non correnti» (a lungo termine), vale a dire secondo un criterio di liquidità e non già come immobilizzazioni ed attivo circolante;

– il conto economico può essere redatto, a scelta dell'impresa, con costi classificati per natura o per destinazione.

La struttura del bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali prevede, oltre allo stato patrimoniale, al conto economico ed alla nota integrativa (qui denominata *note al bilancio*), altri due documenti: un *prospetto delle variazioni del patrimonio netto* e un *rendiconto finanziario*.

Il **rendiconto finanziario** ha la funzione di consentire la determinazione del risultato finanziario mediante la sommatoria delle *entrate e delle uscite monetarie* e verificare quindi con quali risorse (*fonti o entrate*) sono state finanziate nell'esercizio le specifiche attività sociali (*impieghi o uscite*), di guisa da evidenziare l'allineamento (o il disallineamento) fra fonti e impieghi; riclassifica, cioè, gli scostamenti avvenuti nei valori finali degli elementi iscritti nello stato patrimoniale rispetto ai valori iniziali.

Viene così superato il *gap* della normativa italiana che, essendo lo stato patrimoniale ed il conto economico redatti *per competenza* e non *per cassa*, non consente di distinguere il risultato *finanziario* della gestione da quello *economico*, di apprezzare in che misura il conseguimento di un **utile netto** generi **cassa**, considerato che il risultato finanziario non segue necessariamente il risultato economico, cioè la capacità dell'impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

La disciplina del rendiconto finanziario è disciplinata dallo IAS 7, che prevede appunto un prospetto dei flussi dei fondi (*fund flows*) avente la funzione di integrare l'aspetto economico-reddituale della gestione, rappresentato nel conto economico, con quello finanziario-patrimoniale, documentato nello stato patrimoniale, consentendo un'informazione anche dell'evoluzione che le grandezze finanziarie hanno subito nel corso dell'esercizio, con evidenziazione dei valori relativi alle risorse finanziarie di cui l'impresa ha avuto necessità nel periodo considerato, nonché i relativi impieghi. I fatti di gestione vengono così riclassificati e rappresentati non soltanto sulla base della rispettiva *competenza economica* ma anche in funzione dell'influenza che gli stessi esercitano sull'*aggregato finanziario* (disponibilità liquide e disponibilità equivalenti, quali, investimenti a breve termine soggetti a rischi insignificanti di variazioni di valore) di cui il rendiconto rappresenta la dinamica dell'esercizio al quale si riferisce, di guisa che la ricchezza aziendale viene evidenziata secondo le tipiche aree gestionali utilizzate per la rappresentazione dei valori reddituali: (i) *attività operativa*, attraverso la quale si realizza la cosiddetta «missione d'impresa», cioè l'attività tipica; (ii) *attività di investimento*, che riguarda gli acquisti o le vendite di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; (iii) *attività finanziaria*, che concerne l'ottenimento o la restituzione di risorse finanziarie sotto forma di capitale di rischio o di debito.

A differenza del conto economico, nel quale i ricavi e i costi sono iscritti secondo il criterio della competenza, nel *rendiconto finanziario* le operazioni rilevano solo per gli incassi e i pagamenti che hanno generato, cioè per le variazioni delle disponibilità liquide che discendono sia da operazioni dell'esercizio come pure da quelle effettuate in un esercizio precedente: di qui il consueto esempio di vendite concluse nell'esercizio che non generano incassi nel periodo considerato perché con data di pagamento scadente nell'esercizio successivo.

Il documento, pur nascendo dalla gestione passata, rispecchiando le condizioni di liquidità e solvibilità dell'impresa, consente di formulare previsioni sugli sviluppi dell'attività, di guardare al futuro cercando di anticiparlo e non solo di subirlo, di modo che l'impresa possa programmare le sue scelte individuando gli impatti *ex ante* di tali scelte.

**Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto:** le «variazioni nel patrimonio netto dell'entità tra la data di inizio e la data di chiusura dell'esercizio riflettono l'aumento o la diminuzione del suo attivo netto durante l'esercizio ... la variazione complessiva del patrimonio netto durante un esercizio rappresenta l'ammontare complessivo dei proventi e degli oneri, comprensivo degli utili e delle perdite, generati dalle attività dell'entità durante quel periodo» (IAS I, par. 109).

Lo IAS appena riferito precisa che le variazioni patrimoniali verificatesi

nell'esercizio – che di regola transitano preventivamente nel conto economico – «derivanti da operazioni con i propri soci, che agiscono in tale loro qualità (quali i conferimenti di capitale proprio, i riacquisti di strumenti rappresentativi di capitale proprio dell'entità e i dividendi) e i costi delle operazioni direttamente collegati a tali operazioni», vengono rilevati *direttamente* come poste del patrimonio netto senza che risultino dal conto economico.

Il prospetto, che non coincide con quello *ex art.* 2427, n. 7 *bis*, c.c., precisa il par. 106 dello IAS, deve evidenziare, in particolare: a) il totale conto economico complessivo dell'esercizio, riportando separatamente gli importi totali attribuibili ai soci della controllante e quelli attribuibili alle partecipazioni di minoranza; b) gli importi delle operazioni con i soci che agiscono in tale qualità (come si è detto); c) per ciascuna voce del patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all'inizio e quello al termine dell'esercizio.

Infine. Le **note al bilancio**, che corrispondono, soltanto parzialmente, alla nostra nota integrativa, costituiscono un documento discorsivo ed hanno la funzione di offrire «una presentazione attendibile (del bilancio) conformandosi con tutti gli IFRS applicabili», di guisa da fornire un'informativa comparabile e comprensibile, con «informazioni integrative e aggiuntive quando la conformità con le specifiche disposizioni degli IFRS è insufficiente per permettere agli utilizzatori di comprendere l'impatto di particolari operazioni, altri fatti e condizioni, sulla situazione patrimoniale-finanziaria e sul risultato economico» (IAS 1, par. 17). Nelle note al bilancio trovano spiegazione quegli impegni che potrebbero produrre effetti in tempi successivi, che secondo il codice civile vanno iscritti nei conti d'ordine, istituto questo non previsto dai principi contabili internazionali.

Per quanto concerne i **criteri di valutazione**, una delle principali caratteristiche, maggiormente innovativa, dei principi contabili internazionali è l'utilizzo, per alcune categorie di attività, di *valori correnti*, vale a dire di mercato – *fair value*: inteso, ripetendo quanto già evidenziato, come «il corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata, o un passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili» – per la valutazione sia delle attività (e passività) finanziarie destinate alla negoziazione ed al realizzo, sia delle attività non correnti di utilizzo durevole (immobili, impianti, macchinari, attività immateriali), sì da consentire, giova ribadire, agli investitori la previsione dei flussi finanziari futuri che scaturiranno dalle attività e passività attualmente esistenti, senza peraltro possibilità (secondo la disciplina con cui il legislatore italiano ha adottato i principi contabili internazionali) di distribuzione degli utili conseguenti all'impiego del *fair value*, destinati ad essere iscritti in un'apposita *riserva indisponibile* (art. 6, d.lgs. n. 38/2005) fino all'effettiva realizzazione del maggior valore.

Assume, inoltre, secondo i principi contabili internazionali, un ruolo fondamentale il principio *substance over form*, inteso come prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica delle operazioni con conseguente «ridimensionamento» del principio di prudenza: quindi, esemplificando, lo IAS 18 sul riconoscimento dei ricavi e proventi, richiede che questi vengano riconosciuti solo dopo l'avvenuto trasferimento all'acquirente dei rischi e benefici inerenti ai beni venduti.

Fra le ulteriori disposizioni in tema di valutazione secondo i principi contabili internazionali, deve infine sottolinearsi come l'**avviamento** [sempre che non sia internamente generato, non potendo in tal caso essere rilevato come un'attività: IAS 38, par. 48], a differenza di quanto dispone il nostro codice civile (art. 2426, n. 6, c.c.), non deve essere ammortizzato, ma solo svalutato in caso di perdita rilevante di valore durante l'esercizio di riferimento (*impairment test*).

## 10. La relazione sulla gestione

Il bilancio – recita l'art. 2428 c.c. – deve essere corredato da una relazione degli amministratori. Questo documento, che non fa parte del bilancio, svolge un ruolo di informativa, rivolto ai soci, ai creditori ed al mercato in genere, sulla situazione della società, sull'andamento e sul risultato della gestione. Si differenzia dalla nota integrativa e la completa, dovendo, più che offrire chiarimenti ed esplicazioni sui valori contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico, fornire quello che può essere definito il «polso della situazione» (*to have finger on the pulse of the situation*). La relazione deve essere svolta con equilibrio e fedeltà, analizzando sia in un quadro di insieme come pure attraverso l'esame dei vari settori in cui la società ha operato, anche attraverso imprese controllate, lo stato dell'impresa. L'analisi deve spingersi con particolare riguardo al profilo economico della gestione, sì da fornire un esame critico dei costi, dei ricavi e degli investimenti.

Il d.lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 [art. 1, comma 1°, lett. b)], ha introdotto una significativa chiusura al comma 1° dell'art. 2428 c.c., statuendo che dalla relazione deve emergere «una descrizione dei **principali rischi e incertezze** cui la società è esposta», con l'obiettivo di individuare le singole fattispecie di rischio che riguardano l'impresa nella gestione operativa, a cui, pur nel silenzio della legge, non può che accompagnarsi l'informazione sulla capacità dell'impresa di farvi fronte. L'elaborazione pratico-dottrinale distingue i *rischi interni* (che possono derivare dalla strategia aziendale o dai modelli organizzativi e di *governance*) e i *rischi esterni* (che possono essere generati dalla concorrenza, dal contesto socio-economico e geopolitico nel quale opera l'impresa, dal contesto normativo e regolamentare, oppure anche dagli eventi naturali). Una collocazione apicale riveste il *rischio finanziario*, originato da un disequilibrio di tesoreria, ovvero da un margine di tesoreria negativo, spesso determinato da una carente gestione del capitale circolante netto: le attività a breve esistenti (liquidità e crediti) non sono sufficienti a coprire i debiti a breve scadenza; di qui la verifica della misura in cui l'impresa gode di credito da parte dei fornitori e, soprattutto, dal sistema bancario. La situazione finanziaria precaria determina un giudizio negativo da parte del mercato e inesorabilmente l'insolvenza, o, quantomeno lo stato di crisi della società, con conseguente necessità che la relazione degli amministratori indichi il percorso ipotizzato per la soluzione dei problemi, anche con il ricorso agli istituti offerti dalla recente riforma del diritto fallimentare [piani attestati (art. 67, comma 3°, lett. d)); accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182 *bis*);

concordato preventivo (art. 160 ss.)).

L'analisi deve essere coerente con l'entità e la complessità degli affari e contenere «nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, gli indicatori di risultato finanziario ... comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale» (art. 2428, comma 2°, c.c.).

Il comma 3° dell'art. 2428 c.c. indica in dettaglio i dati che debbono essere contenuti nella relazione e, fra questi, assume particolare rilievo la disposizione contenuta al n. 6, che prescrive che dalla relazione deve in ogni caso risultare «l'evoluzione prevedibile della gestione». Quindi non soltanto una disamina sullo *status quo* dell'impresa, ma un giudizio di prognosi.

Dettagli ancora maggiori sono richiesti per la relazione degli amministratori di **società emittenti valori mobiliari** ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati. L'art. 123 *bis* T.U.F. stabilisce che debbono esser fornite *informazioni* dettagliate riguardanti, fra l'altro, la composizione del capitale sociale con l'indicazione delle varie categorie di azioni; le partecipazioni rilevanti al capitale sociale; qualsiasi limitazione al trasferimento di titoli e all'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti; le norme applicabili per la nomina e la sostituzione degli amministratori, nonché per la modifica dello statuto; gli accordi conclusi tra la società e gli amministratori che prevedono il pagamento di indennità in favore di questi ultimi in caso di dimissioni o licenziamenti senza giusta causa.

Per le **società quotate** l'art. 154 *ter* T.U.F. prevede ancora un'articolata disciplina delle *relazioni finanziarie*, sia annuali che intermedie, sulla gestione: queste ultime devono contenere, in particolare, «almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio ... unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio» (art. 154 *ter*, comma 4°, T.U.F.). Per gli **emittenti di azioni** è prevista anche una relazione finanziaria trimestrale: l'articolata disciplina delle relazioni finanziarie è illustrata nella Parte II, cap. IV di questo *Manuale* (sez. XII).

Aggiungasi che la Consob dispone di vasti poteri per intensificare gli obblighi informativi degli emittenti quotati sì da garantire un'informazione del mercato pressoché continua, potendo in ogni caso, ove le relazioni finanziarie non siano conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, «chiedere all'emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato» (art. 154 *ter*, comma 7°, T.U.F.).

Da segnalare, ancora, che le società italiane quotate in mercati regolamentati – o che abbiano emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante – che controllano società con sedi legali in Stati i cui ordinamenti non garantiscono la trasparenza societaria (*paradisi legali*), sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 165 *ter* ss. T.U.F. Questa contiene stringenti obblighi informativi a carico delle società controllanti italiane, obblighi di attestazione della veridicità e correttezza del bilancio delle controllate estere (da parte degli organi di amministrazione delle prime), ed ancora la sottoposizione di tali bilanci alla revisione da parte della società di revisione della società italiana, nonché il loro invio alla Consob (art. 165 *quater* T.U.F.).

### 11. La relazione dei sindaci

Per meglio capire il ruolo del collegio sindacale in ordine al bilancio, è necessario preliminarmente individuare i doveri di quest'organo. L'art. 2403 c.c. stabilisce che il collegio *vigila sull'osservanza della legge e dello statuto*, sul rispetto dei principi di *corretta amministrazione* ed in particolare sull'*adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento: il c.d. *controllo sulla gestione*. Lo statuto *può* inoltre affidare al collegio sindacale il *controllo contabile*, sussistendo specifici presupposti (art. 2409 *bis*, comma 2°, c.c.).

I compiti del collegio sindacale in relazione al bilancio sono strettamente collegati al controllo sulla gestione, che costituisce la funzione propria di quest'organo.

L'art. 2429 c.c. stabilisce che il collegio deve riferire all'assemblea, con apposita relazione accompagnatoria al bilancio, «sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri». Dovendo i sindaci, nel corso dell'esercizio, «assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo» (art. 2405 c.c.), e potendo «in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo», come pure «chiedere agli amministratori notizie ... sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari» (art. 2403 *bis*, commi 1° e 2°, c.c.), essi sono posti nelle condizioni di riferire all'assemblea sui risultati delle loro verifiche. Sotto ulteriore profilo la relazione del collegio sindacale dovrà incentrarsi sull'illustrazione dei risultati dell'esercizio sociale, con osservazioni e proposte in ordine al bilancio, vale a dire sulla sua redazione secondo i principi e le regole più sopra esaminati. Compete ai sindaci, in sede di relazione, esprimere una valutazione sulle eventuali deroghe adottate dagli amministratori circa, in particolare, i criteri di valutazione: l'art. 2429, comma 2°, c.c. richiama il comma 4° dell'art. 2423 c.c.

La relazione si chiude con la proposta del collegio in ordine alla approvazione del bilancio.

Ove lo statuto, sussistendone i presupposti, abbia riservato al collegio sindacale, invece che al revisore dei conti, anche il *controllo contabile*, sarà compito del collegio, nel corso dell'esercizio, procedere periodicamente alle verifiche sulla tenuta della contabilità, e quindi al controllo della correttezza dei saldi esposti in bilancio. Questa costituiva in passato la principale funzione commessa all'organo di controllo.

In assenza di previsione statutaria in tal senso, la revisione legale dei conti della società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro (art. 2409 *bis*, comma 1°, c.c.), cioè da un soggetto esterno alla società.

L'attività di revisione legale dei conti (disciplinata dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39), attiene essenzialmente alla verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, e si traduce poi in una *relazione* (da depositare ai sensi dell'art. 2429, comma 3°, c.c.) con la quale viene espresso un *giudizio* sul bilancio e sulla sua idoneità a rappresentare

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio, come pure, tra l'altro, sulla *coerenza* della relazione della gestione con il bilancio (art. 14, commi 1° e 2°, d.lgs. n. 39/2010).

La relazione si chiude con un giudizio *senza rilievi* qualora il bilancio risponda ai requisiti di legge; in ogni altro caso il revisore esprime un giudizio *con rilievi*, oppure un *giudizio negativo*, o, infine, rilascia una dichiarazione di *impossibilità di esprimere un giudizio*. In queste tre ipotesi la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione (art. 14, comma 3°, d.lgs. n. 39/2010).

## 12. *L'attestazione degli organi delegati e del dirigente preposto nelle società quotate*

Nelle società quotate va ancora allegata anche una *relazione sul bilancio*, sottoscritta congiuntamente dagli amministratori e dal *dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*, nella prassi denominato *direttore finanziario*, che costituisce un vero e proprio (nuovo) organo societario. Quest'ultimo ha il compito: *i*) di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio (e consolidato), nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario; *ii*) di attestare che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile della società siano conformi alle scritture contabili (art. 154 *bis* T.U.F.). In sintesi questo dirigente ha la funzione di garantire la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione, e quindi la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

La relazione congiunta attesta: che il bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili ed ai principi contabili internazionali; l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di formazione del bilancio; che il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; che la relazione sulla gestione (dell'organo amministrativo) comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, e dei principali rischi e incertezze cui è esposta la società (art. 154 *bis*, comma 5°, T.U.F.).

## 13. *Il procedimento di formazione del bilancio. La pubblicità*

La predisposizione del bilancio, più correttamente del *progetto* di bilancio, rientra nelle competenze funzionali dell'organo amministrativo nella sua collegialità, né tale compito è delegabile al comitato esecutivo o agli amministratori delegati (art. 2381, comma 4°, c.c.). Nelle società che adottano il sistema dualistico la redazione del progetto di bilancio è di competenza del consiglio di gestione, considerato che a quest'organo spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa (art. 2409 *novies*, comma 1°, c.c.).



Il progetto segue quindi il seguente *iter*. Gli amministratori lo trasmettono, unitamente alla relazione sulla gestione, al collegio sindacale ed al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno *trenta giorni prima* di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo (art. 2429, comma 1°, c.c.). Al fine di consentire ai soci partecipanti all'assemblea – che deve essere all'uopo convocata, di regola, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (art. 2464, comma 2°, c.c.), che, salvo eccezioni, ha durata annuale – di prendere visione del progetto di bilancio e delle relazioni accompagnatorie degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione dei conti, il comma 3° dell'art. 2429 c.c. dispone che detta complessiva documentazione debba restare depositata in copia nella sede della società durante i *quindici giorni* che precedono l'assemblea e finché il bilancio sia approvato. Unitamente al progetto di bilancio, ove alla società facciano capo imprese controllate e collegate (art. 2359 c.c.), debbono restare depositati l'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate (art. 2429, comma 3°, c.c.). Le società che redigono il bilancio consolidato (*infra*, § 18) possono allegare, in luogo del deposito dell'ultimo bilancio, un prospetto riepilogativo dei dati emergenti dall'ultimo bilancio delle società controllate comprese nel consolidamento (art. 2429, comma 4°, c.c.).

Nelle *società quotate* va allegata, come si è detto (*supra*, § 12), anche una relazione sul bilancio sottoscritta congiuntamente dagli amministratori delegati e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (art. 154 *bis*, comma 5°, T.U.F.).

Compete quindi all'assemblea approvare o respingere il bilancio. È controverso se l'assemblea possa anche modificare il progetto di bilancio sottoposto al suo esame dagli amministratori.

L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (art. 2434 c.c.).

**Pubblicazione del bilancio:** dopo la sua approvazione, entro il termine di trenta giorni, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni e dal verbale dell'assemblea o del consiglio di sorveglianza [al quale nel sistema dualistico compete l'approvazione del bilancio: art. 2409 *terdecies*, lett. b), c.c.], deve essere depositata a cura degli amministratori presso l'ufficio del registro delle imprese o spedito al medesimo ufficio a mezzo lettera raccomandata (art. 2435, comma 1°, c.c.).

Sempre entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio le *società non aventi azioni quotate in mercati regolamentati* sono tenute altresì a depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese l'**elenco dei soci** riferito alla data di pubblicazione del bilancio, con l'indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che siano titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve essere corredato dall'*indicazione analitica* delle annotazioni effettuate nel libro dei soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente (art. 2435, ultimo comma, c.c.).

#### 14. L'utile e le riserve

Compete all'assemblea che approva il bilancio decidere, con una *ulteriore deliberazione* (art. 2433, comma 1°, c.c.), sulla sorte degli utili eventualmente maturati, sia procedendo alla *distribuzione*, come pure all'accantonamento in un'ottica di *autofinanziamento* della società. Anche nelle società con consiglio di sorveglianza, nelle quali l'approvazione del bilancio è di competenza di questo organo, la delibera sulla distribuzione degli utili spetta all'assemblea (art. 2364 *bis*, n. 4, c.c.).

**L'utile può essere definito come l'incremento patrimoniale verificatosi, attraverso la gestione della società, rispetto al patrimonio netto.**

A tutela del capitale sociale la norma appena richiamata dispone che:

- non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
- se si verifica una perdita del capitale sociale, non può darsi luogo a ripartizioni di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Inoltre è previsto che dagli utili annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte (cinque per cento) di essi per costituire una riserva (c.d. **riserva legale**), fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale (art. 2430, comma 1°, c.c.).

Lo scopo della norma è quello di creare, mediante un accantonamento *contabile* di utili, una posta del patrimonio netto che, in aggiunta al capitale sociale, vada a costituire una *garanzia* per i creditori sociali ulteriore rispetto al capitale sociale, dando vita ad un *autofinanziamento obbligatorio* della società.

La norma fissa un *limite minimo* d'accantonamento annuo (almeno il cinque per cento degli utili netti). Questo significa che tale misura può essere superata: *i*) qualora lo statuto preveda un maggior accantonamento annuale; *ii*) qualora l'assemblea dei soci, approvato il bilancio, decida di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile. La riserva deve essere integrata se, per qualsiasi ragione, scenda al di sotto del quinto del capitale sociale (art. 2430, comma 2°, c.c.).

La riserva legale non è distribuibile ai soci ed è utilizzabile per la *copertura delle perdite* dopo che, a tale scopo, sono state utilizzate tutte le altre *riserve disponibili*. È controverso l'impiego della riserva legale per un eventuale *aumento gratuito del capitale sociale*, ancorché sia evidente che l'uso in tal senso della riserva legale determini un rafforzamento della garanzia dei terzi.

L'utile non distribuito e accantonato comporta la creazione in bilancio di una **riserva facoltativa** (detta anche *straordinaria*), che può essere in ogni momento distribuita ai soci mediante delibera dell'*assemblea ordinaria*, come pure utilizzata per aumenti gratuiti di capitale sociale.

Lo statuto può, altresì, prevedere un terzo tipo di riserve, c.d. **riserve statutarie**, *in aggiunta* alla riserva legale. Avendo il vincolo origine nello statuto, questo può essere rimosso, in tutto o in parte, con delibera dell'*assemblea straordinaria* modificativa dello statuto, con conseguente distribuzione ai soci delle somme corrispondenti.

ti.

Lo statuto può infine prevedere ulteriori vincoli di destinazione degli utili di esercizio, a favore *i)* dei promotori (art. 2340 c.c.); *ii)* dei soci fondatori (art. 2341 c.c.); *iii)* degli amministratori (art. 2389, comma 2°, c.c.). Queste partecipazioni sono computate sugli utili netti del bilancio, dedotta soltanto la quota di riserva legale (art. 2432 c.c.) e comportano per i rispettivi titolari un *diritto soggettivo* (di credito) alla percezione, senza necessità di deliberati assembleari.

Accanto alle riserve fin qui esaminate, che originano da utili dell'esercizio (c.d. *riserve da utili*), sussiste una seconda categoria di *riserve c.d. di patrimonio*, che non discendono dalla gestione, bensì da apporti esterni, quali la riserva di soprapprezzo (art. 2439, comma 1°, c.c.) o da vicende del patrimonio, quali la riserva da rivalutazione monetaria, che origina dalla rivalutazione dell'attivo di taluni cespiti nei casi previsti dalle norme tributarie.

### 15. I dividendi e gli acconti dividendo

Quella parte di utili di cui l'assemblea *ha deliberato la distribuzione* assume il nome di **dividendo**, che costituisce la remunerazione del capitale investito. Compete, come appena si è detto, all'assemblea decidere di distribuire o non distribuire il dividendo, essendo rimessa a quest'organo – e quindi ai soci che hanno la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria, in alternativa alla distribuzione, che può essere anche parziale – la scelta di reinvestire gli utili, come pure di destinarli alla copertura di perdite accumulate nelle gestioni precedenti. La discrezionalità dell'assemblea trova peraltro un limite nel principio generale di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 c.c.).

Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti (art. 2350 c.c.). Il dividendo, oltre che *cash*, può essere distribuito anche sotto forma di nuove azioni (*stock dividend*).

Lo statuto può prevedere clausole che riconoscano a determinate *categorie di azionisti*, nei limiti degli utili distribuibili risultanti dal bilancio, particolari diritti in ordine alla percezione del dividendo (artt. 2348, comma 2°; 2350 c.c.).

In ogni caso i dividendi erogati in violazione di legge non sono ripetibili se i soci li hanno *riscossi in buona fede* in base a bilancio regolarmente approvato da cui risultano utili netti corrispondenti (art. 2433, comma 4°, c.c.).

La disponibilità di utili antecedentemente alla chiusura dell'esercizio, vale a dire la *distribuzione infra-annuale* (c.d. **acconti sui dividendi**), in passato rimessa alla prassi, è attualmente disciplinata dall'art. 2433 *bis* c.c. secondo un'ottica di estrema prudenza al fine di evitare che vengano distribuiti utili solo sperati.

La distribuzione è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a *revisione legale dei conti* e deve essere prevista dallo statuto; è *deliberata dagli amministratori* (non quindi dall'assemblea) dopo il rilascio da parte del sogget-

to incaricato di effettuare la revisione legale dei conti di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'*ammontare degli acconti* sui dividendi non può superare la *minor somma* tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un *prospetto contabile* e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, ed i soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le richiamate disposizioni non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

#### 16. *L'invalidità della delibera di approvazione. L'impugnazione*

L'invalidità delle delibere assembleari è stata più sopra esaminata (sez. IV, § 7), distinguendo, da un lato, le deliberazioni *annullabili* (art. 2377 c.c.), dall'altro, le deliberazioni *nulle* (art. 2379 c.c.), come pure sono state in quella sede illustrate le regole che disciplinano i *soggetti legittimati* all'impugnativa, i *termini* per proporla, il *procedimento* di impugnazione (art. 2378 c.c.), ed altresì le regole peculiari che concernono alcune specifiche ipotesi di invalidità sia nelle società di capitali *chiuse* che in quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (art. 2379 *ter* c.c.).

Queste norme, in particolare gli artt. 2377 e 2379 c.c., trovano applicazione anche relativamente all'invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio, ma con alcune integrazioni.

L'art. 2434 *bis* c.c. stabilisce che l'*impugnativa* – tanto per le azioni di annullamento quanto per quelle di nullità – *non può essere proposta* se è stato approvato il bilancio dell'esercizio successivo. La norma persegue l'obiettivo di impedire l'incertezza che colpirebbe una decisione particolarmente importante come quella relativa al documento che attesta i risultati conseguiti dalla società. Chi ha interesse, tra i legittimati all'impugnativa, è tenuto, pertanto, ad agire con sollecitudine, comunque, non oltre l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo. Diversamente, l'accoglimento dell'impugnativa si potrebbe riflettere sui bilanci che seguono, di esercizio in esercizio, quello contestato, accentuando il pericolo

dell'incertezza. La soluzione in esame è apprezzabile anche in considerazione dell'equilibrio che assicura agli interessi in gioco: quello dei legittimati alla censura, che non è preclusa, e quello della società, sottratta al rischio appunto dell'instabilità di una decisione che non coinvolge soltanto i soci, ma anche i creditori sociali, ed in genere, il mercato.

Per quanto concerne gli artt. 2377 e 2379 c.c., richiamati dal comma 1° dell'art. 2434 *bis* c.c., l'interpretazione prevalente individua, nel riferimento alla prima norma, cioè nell'*azione di annullamento*, il rimedio contro i *vizi del procedimento* assembleare che ha approvato il bilancio; nel richiamo alla seconda norma, cioè nell'*azione di nullità*, il rimedio contro i *vizi di contenuto* del bilancio, approvato da una delibera in tal caso esposta a nullità per illiceità dell'oggetto. Al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato censura col più grave rimedio della nullità non solo la delibera approvativa di un bilancio che non abbia fornito una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio, ma anche la delibera approvativa di un bilancio che, per violazioni non marginali del principio di chiarezza – non subordinato, dunque, al principio di correttezza e veridicità, ma dotato di autonoma valenza – abbia compromesso una rappresentazione che consenta di desumere l'intera gamma delle informazioni richieste dalla legge per ciascuna delle singole poste iscritte.

Restando in tema di legittimazione dell'impugnativa della delibera approvativa del bilancio, v'è l'ulteriore previsione dell'art. 2434 *bis*, comma 2°, c.c. per la quale, se il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un *giudizio privo di rilievi*, la sua impugnativa, sia per causa di annullabilità che di nullità, è riconosciuta ai soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale. In realtà il mancato rilievo del revisore costituisce una ragione di garanzia che giustifica la specifica limitazione; essa viene, invece, meno se il revisore esprime rilievi.

Nelle società quotate l'impugnativa per mancata conformità del bilancio alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione può essere proposta *in ogni caso* anche dalla Consob nel termine di sei mesi dal deposito del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese (art. 157, comma 2°, T.u.f.).

L'ultimo comma dell'art. 2434 *bis* c.c. prevede che il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tenga conto delle ragioni che l'hanno determinata.

### 17. Il bilancio in forma abbreviata

Accanto al bilancio di esercizio (*ordinario*) da redigersi secondo le regole più sopra esaminate, il legislatore consente che le società per azioni c.d. minori *possano* redigere il **bilancio in forma abbreviata**, sempreché si tratti di società *chiuse*, che non abbiano cioè emesso titoli negoziati in mercati regolamentati (art. 2435 *bis* c.c.).

Il bilancio in forma abbreviata presuppone che la società, nel primo esercizio o, successivamente per due anni consecutivi, non abbia superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti appena indicati (art. 2435 *bis*, ultimo comma, c.c.).

Il bilancio in forma abbreviata viene redatto, nel rispetto dei criteri di valutazione (art. 2426 c.c.), omettendo, per lo più, le voci indicate (nello *stato patrimoniale*) con i numeri arabi, con indicazione delle sole voci contrassegnate nell'art. 2424 c.c. con lettera maiuscola e con numeri romani; ed una serie di voci, esposte dettagliatamente nel bilancio ordinario, vengono accorpate e ricomprese in un'unica voce (art. 2435 *bis*, comma 2°, c.c.).

Parimenti la tecnica del raggruppamento trova applicazione con riferimento alle voci del *conto economico* (art. 2435 *bis*, commi 3° e 4°, c.c.).

Anche la *nota integrativa* subisce un generale sfoltimento di informazioni (art. 2435 *bis*, commi 5° e 6°, c.c.), e può contenere alcuni dati (art. 2435 *bis*, comma 7°, c.c.) che di regola debbono figurare nella relazione sulla gestione, la quale, in tal caso, può essere omessa.

Alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata è preclusa la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (art. 4, comma 6°, d.lgs. n. 38/2005).

## 18. Il bilancio consolidato

Dando attuazione alla VII direttiva CEE (n. 83/349), il d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127, ha disciplinato il **bilancio consolidato**, *obbligatorio*, in aggiunta al bilancio d'esercizio, per le «società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un'impresa», nonché per gli «enti di cui all'art. 2201 del codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata» (art. 25).

La nozione di *controllo*, delineata dall'art. 2359, comma 1°, nn. 1 e 2, c.c., ed integrata in questa materia dall'art. 26, comma 2°, lett. b), del d.lgs. n. 127/1991 – che, con la formula «imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto», si riferisce ai *patti di sindacato* ed in particolare a quelli in cui sia prevista la possibilità di decidere a maggioranza – presuppone a sua volta l'esercizio di un'*influenza dominante* da parte di una società su un'altra società, sia perché la prima disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della seconda, come pure nell'ipotesi in cui disponga di voti sufficienti per esercitare tale influenza. Questa seconda ipotesi presuppone che le azioni della seconda società siano per lo più polverizzate fra un vastissimo numero di soci di guisa che una semplice maggioranza relativa possa, stante l'abituale assentei-

simo dei soci portatori dell'effettiva maggioranza, egemonizzare le assemblee ordinarie, nelle quali non sussiste, in seconda convocazione, un *quorum* costitutivo, potendo l'assemblea deliberare «qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti» (art. 2369, comma 3°, c.c.).

Affinché trovino applicazione le norme sul bilancio consolidato è sufficiente peraltro che sussista un rapporto di controllo senza necessità cioè che l'«influenza dominante» sfoci in una «direzione unitaria». Quest'ultima, propria dei *gruppi*, presuppone non solo la disponibilità dei voti di cui si è detto, ma anche l'esercizio in fatto di una direzione unitaria della controllata. Situazione quindi non soltanto astratta o statica, ma concreta e dinamica.

Pur trovando pertanto le regole sul bilancio consolidato sicura applicazione nei gruppi, il dato normativo del d.lgs. n. 127/1991, agli artt. 25 ss., richiama indistintamente tutte le ipotesi di controllo, sfocino o meno in una situazione di gruppo; salvo aggiungere che dall'inclusione nell'aera di consolidamento di una determinata società discende la presunzione, seppure *iuris tantum*, che la stessa sia soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società che redige il bilancio consolidato (art. 2497 *sexies* c.c.).

Il bilancio consolidato, *obbligatorio indipendentemente dal fatto che le società siano o non siano quotate in borsa*, concerne, allo stato della legislazione italiana, soltanto le imprese collettive in forma societaria, con l'unica eccezione degli enti pubblici di cui all'art. 2201 c.c. sopra richiamata. Non sono cioè ricomprese fra i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato le imprese individuali; ed il richiamo ai «voti» esercitabili induce altresì a circoscrivere l'applicazione della normativa alle sole società di capitali, con esclusione delle società di persone, salvo che tutti i soci illimitatamente responsabili di queste siano società di capitali (art. 111 *duodecies*, disp. att. c.c.).

Gli artt. 27 e 28 del d.lgs. n. 127/1991, disciplinano, rispettivamente, i casi di *esonero* dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato e i casi di *esclusione* dal consolidamento.

La finalità precipua del bilancio consolidato è costituita dalla rappresentazione, ad opera della capogruppo, della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del *complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate* (art. 29, comma 2°), con una funzione, dunque, *informativa*, sulla situazione complessiva del gruppo, che viene considerato come un'unica impresa, che peraltro non rileva in ordine alla determinazione dell'utile distribuibile, che trova la sua fonte nei bilanci d'esercizio delle singole società del gruppo.

Il bilancio consolidato si compone dello *stato patrimoniale*, del *conto economico* e della *nota integrativa* (che riveste particolare importanza in quanto deve, fra l'altro, contenere l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento ed i criteri di valutazione applicati: art. 38, commi 2° e 1°), e deve essere redatto secondo modalità analoghe a quella del bilancio di esercizio, anche per quanto concerne la redazione in euro, integrate con i cosiddetti *principi di consolidamento* (art. 31).

Questi presuppongono, da un lato, l'*inclusione* integrale nel bilancio consolidato degli elementi dell'attivo e del passivo, nonché dei proventi e degli oneri delle im-

prese ricomprese nel consolidamento, dall'altro l'*eliminazione*:

- a) delle partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;
- b) dei crediti e dei debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;
- c) dei proventi e degli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese medesime;
- d) degli utili e delle perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell'esercizio dell'impresa controllante: art. 30. Questa norma disciplina, quindi, in dettaglio le ipotesi in cui non coincidono le date di chiusura dei bilanci delle società controllate.

Il bilancio consolidato: *i*) deve essere redatto dagli amministratori, o approvato dal consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, della società controllante; *ii*) ha, di regola, come termine di riferimento la data di chiusura del bilancio d'esercizio dell'impresa controllante; *iii*) è sottoposto al controllo dei sindaci, e, ove l'impresa controllante sia sottoposta al controllo della società di revisione, anche a quello di quest'ultima; *iv*) non è soggetto all'approvazione della assemblea; *v*) deve essere depositato insieme al bilancio d'esercizio presso il registro delle imprese.

Inoltre. Le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in *mercati regolamentati* e diffusi tra il pubblico in *misura rilevante*, debbono *obbligatoriamente* redigere il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali (art. 3, d.lgs. 38/2005), così per le imprese indicate all'art. 2 del detto d.lgs.; l'art. 3 prevede altresì le altre imprese che possono *facoltativamente* redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali.

L'impugnativa dei bilanci consolidati delle quotate è disciplinata dall'art. 157, comma 1°, T.U.F., ed è da ritenersi, per analogia, che la regola debba trovare applicazione anche per i bilanci consolidati redatti da società che non fanno appello al mercato dei capitali; l'impugnativa da parte della Consob prevista dall'art. 157, comma 2°, T.U.F., concerne, ovviamente, i bilanci consolidati dalle sole società quotate.

## 19. I bilanci straordinari

Il legislatore prescrive, accanto all'obbligo di redazione del bilancio d'esercizio, anche la predisposizione, in particolari ipotesi, di un **bilancio straordinario**.

Gli artt. 2446, 2501 *quater* e 2506 *ter*, c.c. prevedono, in particolare, la redazione di una situazione patrimoniale infrannuale, rispettivamente, nel caso di *riduzione del capitale*, di  *fusione e scissione*.

La prima di queste norme stabilisce che nelle società di capitali, quando risulta



che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ed a maggior ragione se il capitale a causa delle perdite si è ridotto sotto il minimo legale: art. 2447 c.c.), deve essere sottoposta alla assemblea una relazione degli amministratori sulla *situazione patrimoniale* della società con le osservazioni del collegio sindacale.

La seconda rende obbligatoria la redazione di una *situazione patrimoniale* da parte degli amministratori delle società che partecipano ad una fusione: c.d. bilancio di fusione. Il comma 1° dell'art. 2501 *quater* c.c., risolvendo un problema dibattuto in passato, stabilisce che la situazione patrimoniale deve essere redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, sia relative al contenuto (art. 2424 c.c.) che ai criteri di valutazione (art. 2426 c.c.).

*Idem* per quanto concerne la situazione patrimoniale relativa alla scissione.

Ad analoghe conclusioni la giurisprudenza, pur in assenza di uno specifico dato normativo, è giunta con riferimento alla situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 c.c., assimilata, per quanto riguarda i criteri di redazione, al bilancio d'esercizio. Pur nel silenzio della legge la giurisprudenza ha concluso nel senso della necessità che alla situazione patrimoniale si accompagni il *conto economico*.

Ai fini della capacità rappresentativa della situazione patrimoniale di cui all'art. 2446 c.c. è da condividersi quell'orientamento giurisprudenziale secondo il quale tra l'epoca di riferimento rappresentata nella situazione patrimoniale e l'assemblea non debbono intercorrere più di quattro mesi. La tesi si fonda sull'applicazione analogica dell'art. 2501 *quater*, comma 1°, c.c., che richiede appunto che la situazione patrimoniale delle società partecipanti alla fusione deve essere riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.

La «straordinarietà» delle fattispecie di bilancio straordinario esaminate non incide sulla struttura e sui criteri di valutazione da adottarsi che, come si è detto, sono i medesimi del bilancio di esercizio.

Discorso diverso va fatto per un'altra serie di bilanci che, pur non ricevendo espressa disciplina da parte del legislatore, possono altresì annoverarsi fra quelli straordinari. In tal senso la «relazione di stima del patrimonio sociale» prevista dall'art. 2500 *ter*, comma 2°, c.c., nel caso di *trasformazione* di una società di persone in società di capitali, da redigersi, a norma dell'art. 2343 c.c., non quindi secondo i criteri di valutazione del bilancio di esercizio, ma a *valori attuali*, cioè di mercato, deve tenere conto dell'avviamento. Analogamente nell'ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, nelle società di persone (art. 2289, comma 2°, c.c.), nella quale, parimenti, la situazione patrimoniale di riferimento deve essere redatta a valori correnti e deve tenere conto dell'avviamento; così pure nella liquidazione della partecipazione in casi di recesso (art. 2437 *ter* c.c.).

L'elencazione dei bilanci straordinari, il cui obbligo di redazione è deducibile dal sistema piuttosto che da una norma espressa di legge, potrebbe continuare, fra l'altro, con le ipotesi: di aumento di capitale con *esclusione o limitazione del diritto di opzione* (che presuppone la determinazione del prezzo di emissione delle azioni in base al valore del *patrimonio netto* della società: art. 2441, comma 6°, c.c.); di distribu-

zione di *acconti sui dividendi* (l'art. 2433 *bis* c.c., che disciplina l'istituto, prevede, al comma 5°, che la distribuzione avvenga sulla base di un *prospetto contabile* redatto a tal fine dagli amministratori); nonché della *situazione dei conti* che scandisce il procedimento di liquidazione (art. 2487 *bis*, comma 3°, c.c.).

## 20. I libri sociali

Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214 c.c. (*supra*, § 1) per ogni imprenditore commerciale, la società per azioni deve tenere (art. 2421 c.c.):

1. il **libro dei soci**, nel quale devono essere indicati, distintamente per ogni categoria, il numero delle azioni, il cognome ed il nome dei titolari di quelle nominative, i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2. il **libro delle obbligazioni**, che deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e quelle estinte, il cognome e il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti ed i vincoli ad esse relativi;

3. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee**, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

4. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione**;

5. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale** ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;

6. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo** (se costituito);

7. il **libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti**, se sono state emesse obbligazioni;

8. il **libro degli strumenti finanziari**.

I libri indicati nel comma 1°, nei nn. 1, 2, 3, 4 e 8 sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione; il quinto a cura del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza, ovvero del comitato per il controllo sulla gestione; il sesto a cura del comitato esecutivo; il settimo a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti (art. 2421, comma 2°, c.c.).

Agli azionisti è consentito l'esame dei libri *sub* 1 e 3 dei quali possono ottenere estratti a proprie spese (art. 2422, comma 1°, c.c.).

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazionisti per i libri indicati nei nn. 2) e 3) dell'art. 2421 c.c., e al rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari ed ai singoli possessori per il libro indicato al n. 8), ai singoli obbligazionisti per il libro indicato al n. 7) dell'articolo medesimo (art. 2422, comma 2°, c.c.).

I *libri sociali obbligatori*, cioè il libro delle deliberazioni degli organi collegiali, quali quelli delle adunanze e delle deliberazioni assembleari e delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, documentano esclusivamente il pro-

cesso di formazione della volontà sociale a mezzo dell'organo collegiale e non trovano supporto nei documenti, come accade per il libro giornale ed il libro degli inventari, a cui non sono pertanto assimilabili quanto all'*efficacia probatoria* di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c. I fatti storici indicati nei libri sociali non possono pertanto considerarsi provati per il solo fatto che risultano dai detti libri, dovendo la prova dei fatti essere data secondo le regole ordinarie che disciplinano la materia delle prove (art. 2697 c.c.).